



# Documentazione

Data 20.03.2012

---

## Convenzione sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e il Regno Unito

La Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intendono consolidare le loro relazioni nel settore finanziario ed economico nonché rafforzare la collaborazione in materia fiscale. La Convenzione del 6 ottobre 2011 sull'imposizione alla fonte, completata il 20 marzo 2012 mediante un protocollo di modifica, garantisce un'imposizione effettiva dei valori patrimoniali detenuti in Svizzera da contribuenti britannici. Valida per l'avvenire, ma anche per il passato, la Convenzione stabilisce che:

1. sui futuri redditi e utili da valori patrimoniali sarà riscossa un'imposta con effetto liberatorio; e
2. per i valori patrimoniali non tassati collocati in Svizzera da contribuenti britannici si procederà a un'imposizione a posteriori.

La soluzione negoziata unisce due richieste legittime, ovvero, la tutela della sfera privata dei clienti bancari, da una parte, e la garanzia della riscossione di pretese fiscali giustificate, dall'altra.

La Svizzera e il Regno Unito sono unanimi nel dichiarare che, per l'effetto esplicito, la collaborazione bilaterale negoziata nella Convenzione corrisponderà a lungo termine allo scambio automatico di informazioni applicato ai redditi da capitali.

### Il Protocollo di modifica del 20 marzo 2012

Con il Protocollo di modifica firmato il 20 marzo 2012 sono state eliminate le preoccupazioni della Commissione europea in ordine alla compatibilità con il diritto europeo. L'essenza della Convenzione non viene modificata. L'imposta alla fonte prevista nella Convenzione non viene riscossa sui pagamenti di interesse se, conformemente all'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE, è stata prelevata una ritenuta di imposta (attualmente del 35 %). Se del

caso, oltre alla ritenuta di imposta, occorre tuttavia prestare un pagamento liberatorio del 13 per cento. In tal modo si garantisce che i contribuenti del Regno Unito possano pagare le loro imposte sui pagamenti di interesse con effetto liberatorio e che il loro obbligo fiscale sia quindi soddisfatto. Di fatto per i clienti bancari l'aliquota convenuta inizialmente rimane al 48 per cento; l'unico cambiamento riguarda la struttura giuridica. Grazie a questa modifica la Svizzera non deve più rinunciare, come previsto originariamente, alla sua parte delle entrate provenienti dalla ritenuta di imposta (2010: circa 6 milioni di franchi svizzeri).

Per colmare una lacuna nella Convenzione, ora vengono contemplate anche le successioni. In caso di successione, gli eredi devono acconsentire alla riscossione di un'imposta (aliquota marginale del 40 %) o alla divulgazione.

Il Regno Unito ha inoltre convenuto con l'UE una soluzione per la quota dell'UE all'imposta sul valore aggiunto nel quadro della regolarizzazione del passato.

In ambito di regolarizzazione del passato viene altresì introdotta una clausola della nazione più favorita, che consente in particolare di mantenere un'impostazione analoga alla Convenzione con la Germania.

## **La Convenzione del 6 ottobre 2011**

### Imposizione futura di redditi da capitali di contribuenti britannici in Svizzera

È prevista l'introduzione di un'imposta liberatoria per i redditi da capitali di contribuenti del Regno Unito in Svizzera, che corrisponde materialmente all'imposizione britannica dei redditi da capitali. La Convenzione tra il Regno Unito e la Svizzera prevede che l'imposta liberatoria venga riscossa dagli agenti pagatori svizzeri. L'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi rimane impregiudicata.

Le aliquote dell'imposta liberatoria corrispondono alle aliquote marginali d'imposta britanniche sui redditi da capitali e ammontano al 48 per cento sui redditi da interessi, al 40 per cento sui dividendi, al 27 per cento sugli utili in capitale e al 48 per cento sugli altri redditi. L'esigua riduzione rispetto alle aliquote marginali d'imposta britanniche è dovuta al fatto che il prelievo dell'imposta alla fonte viene effettuato prima nel tempo.

Il contribuente del Regno Unito ha tuttavia anche la possibilità di dichiarare i propri redditi alle autorità finanziarie britanniche attraverso gli agenti pagatori svizzeri.

Questa normativa garantisce nel suo complesso che i redditi da capitali vengano tassati in modo identico in Svizzera e nel Regno Unito e che quindi non sussistano più distorsioni della concorrenza, dovute al diritto fiscale, tra la piazza finanziaria britannica e quella svizzera.

### Pagamento a posteriori di un'imposta sui valori patrimoniali non tassati in passato

Ai fini di una soddisfacente soluzione per l'imposizione dei futuri redditi da capitali è stato necessario trovare al contempo una soluzione per i redditi ritratti nel passato.

Secondo una base di calcolo definita nella Convenzione sarà possibile procedere a un recupero d'imposta forfettario e anonimo sotto forma di pagamento unico a favore del fisco del Regno Unito.

Il capitale a disposizione su un conto o deposito svizzero a una determinata data di riferimento fissata nel passato funge di principio da base di calcolo.

La combinazione tra la base di calcolo e l'aliquota dell'imposta permette di tenere conto nel calcolo dell'imposta della durata del deposito degli investimenti non tassati in Svizzera. L'onere individuale sul capitale varia tra il 19 e il 34 per cento. Per il calcolo di questo onere individuale si considera la durata della relazione con il cliente nonché l'importo iniziale e finale del capitale.

In luogo dell'imposizione forfettaria per il passato, il contribuente può dare il suo consenso alla trasmissione, alle competenti autorità finanziarie del Regno Unito, dei dati necessari ai fini di una tassazione individuale.

Con il pagamento dell'imposta nel quadro di questa Convenzione, le pretese fiscali pendenti sono considerate estinte al momento del loro insorgere. In tal modo sono poste le basi per un nuovo inizio. Tuttavia in determinati casi questo effetto d'estinzione non si produce, ad esempio quando i valori patrimoniali sono di provenienza criminale, se è in corso un'inchiesta contro il contribuente o se quest'ultimo ha partecipato a un programma di dichiarazione volontaria. In questi casi, l'imposizione a posteriori è considerata come pagamento di acconti.

Chiunque si oppone espressamente all'imposizione forfettaria oppure all'imposizione individuale dei suoi investimenti non tassati in Svizzera deve chiudere i suoi conti o depositi in Svizzera. La Svizzera metterà inoltre a disposizione i dati raccolti.

Allo scopo di dare agli interessati la possibilità di prendere una decisione in merito, entro due mesi dall'entrata in vigore della Convenzione essi saranno informati dai loro istituti di credito svizzeri sul contenuto della Convenzione e sui relativi diritti e doveri. In seguito gli interessati avranno tempo per decidere quale comportamento adottare e prendere i relativi provvedimenti.

L'imposizione a posteriori è effettuata in Svizzera. Le autorità svizzere garantiscono sia la corretta esecuzione del recupero d'imposta sia il controllo delle banche coinvolte. Quale segno della loro buona volontà di attuare la Convenzione secondo il suo senso e spirito, le banche svizzere si impegnano a fornire una prestazione sotto forma di un acconto di 500 milioni di franchi. Questo acconto verrà compensato attraverso gli ulteriori pagamenti unici e restituito in tal modo alle banche.

Infine, la soluzione negoziata garantisce che su depositi o conti in Svizzera non saranno più depositati capitali non tassati di contribuenti del Regno Unito.

#### Garanzia per il futuro

Per impedire che in futuro vengano di nuovo depositati averi non dichiarati nonostante l'imposta liberatoria, è prevista l'introduzione di un meccanismo di garanzia. Questo consiste

in un obbligo di informare delle autorità svizzere che va oltre l'attuale standard minimo dell'OCSE. Per entrambe le parti è ovvio che non potranno essere presentate domande di informazioni in modo arbitrario, ragione per cui è esclusa la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni, la cosiddetta «fishing expedition».

Se il competente ufficio delle finanze britannico ritiene di avere un motivo plausibile per verificare la correttezza e la completezza dei dati che un contribuente britannico ha fornito nella sua dichiarazione d'imposta riguardo a possibili depositi di capitale in Svizzera, le autorità finanziarie del Regno Unito potranno riesaminare in futuro tali dati, presentando una domanda alla Svizzera con la quale chiedono informazioni sugli eventuali conti o depositi del contribuente interessato detenuti durante il periodo oggetto della domanda presso un agente pagatore svizzero. Non è necessaria l'indicazione dell'agente pagatore svizzero.

Di principio la Svizzera deve rispondere a tali domande. Il loro numero è limitato e dopo l'entrata in vigore della Convenzione sarà compreso tra 100 e 500 domande annue. Il numero delle domande è stato stabilito da un comitato composto in modo paritetico di rappresentanti di entrambi gli Stati contraenti. Successivamente, sulla base dei risultati, il numero potrà cambiare.

#### Altri punti della Convenzione

Per migliorare l'accesso al mercato britannico delle prestazioni di servizi finanziarie transfrontaliere delle imprese svizzere è stato firmato un memorandum, il quale intende diminuire il dispendio burocratico e fornire agli istituti finanziari svizzeri chiare direttive per l'offerta di prestazioni di servizi finanziarie. Il memorandum rende più chiaro il quadro giuridico e crea certezza del diritto. In tal modo gli istituti finanziari svizzeri potranno continuare a svolgere ed ampliare le proprie attività commerciali transfrontaliere nel Regno Unito.

**Informazioni:** Mario Tuor, capo della Comunicazione SFI, +41 (0)79 547 63 81  
Roland Meier, portavoce DFF, +41 (0)31 322 60 86